

Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria^[56]

In vigore dal 1 gennaio 2020

[[1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.]]^{[53] [54]}

[[2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.]]^[53]

[[3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.]]^{[52] [53]}

[[4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.]]^[49]

[[5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.]]^[53]

[[6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.]]^{[53] [55]}

[[7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.]]^[53]

[[8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). [50] [53]]]

9 . Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. [51]

Note:

[49]Comma abrogato dall'[art. 13, comma 14, lett. c\)](#), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 14, alinea del medesimo D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[50]Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1-ter, lett. a\)](#), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 11, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[51]Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1-ter, lett. b\)](#), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, dall'[art. 1, comma 717, lett. b\)](#), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'efficacia di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 1, comma 718, della medesima L. 147/2013](#).

[52]Per la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, vedi gli [artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#).

[53]Comma abrogato dall'[art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[54]La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo-18 aprile 2024, n. 60 (Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 17 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli [artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale](#) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

[55]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 ottobre 2012](#).

[56]PER MEMORIA:

- Per l'istituzione dell'Imposta unica comunale (UIC), cfr.[art. 1, commi da 639 a 704 e 731, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).